



COMUNE di TAGGIA

Provincia di Imperia

DETERMINAZIONE U.O. AFFARI ISTITUZIONALI/SUAP

N. 875 REG GENERALE
N. 3 REG SETTORE

DEL 28/07/2016
DEL 28/07/2016

OGGETTO:

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI - SPORTELLO SUAP - APPROVAZIONE AVVISO DI PUBBLICAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA ANTENNA DA PARTE DELLA SOCIETA' WIND -

IL SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE SUAP

PREMESSO CHE:

- con istanza dello 08 Agosto 2013, acquisita al protocollo del Comune di Taggia in pari data e registrata al numero 21520/2013, la Società WIND -Direzione Nord Ovest - RHO (MI), ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia cellulare in Via Castelletti N. 51 (NCT Foglio 30 - Mappale 985) dichiarando, al contempo, la conformità dell'impianto stesso ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001 N. 36;
- anteriormente alla presentazione dell'istanza di cui sopra, la Società WIND ha ottenuto dal Comune di Taggia la prevista autorizzazione paesaggistica, protocollo N. 29932 del 10 Giugno 2013;
- a corredo dell'istanza di autorizzazione, la Società WIND ha prodotto al Comune tutta la documentazione richiesta dal Decreto legislativo N. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

CONSIDERATO CHE:

- Con il decorso dei termini *ex lege*, la Società Wind ha ottenuto tacitamente l'autorizzazione all'installazione dell'impianto radioelettrico e sulla base del titolo autorizzatorio tacito, ha quindi realizzato l'impianto di telefonia cellulare;
- Il provvedimento autorizzatorio è stato impugnato, innanzi al TAR Liguria, da alcuni cittadini residenti;
- Il TAR Liguria, pur rigettando i primi sei motivi di ricorso, ha disposto l'annullamento del titolo sulla base del fatto che *"l'Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell'istanza relativa al nuovo impianto per telefonia cellulare"*, ex articolo 87, comma 4, Decreto legislativo N. 259/2003.

ATTESO che, sostanzialmente, il TAR Liguria ha accertato la legittimità degli atti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione evidenziando tuttavia la circostanza che, sulla base del vigente impianto normativo, sarebbe stato necessario attivare le cosiddette

"forme partecipative" onde consentire ai soggetti portatori di interessi la possibilità di effettuare osservazioni e in ogni caso di partecipare al procedimento amministrativo;

PRECISATO CHE:

- a seguito dell'annullamento del titolo autorizzatorio lo scrivente Ufficio, con nota protocollo N. 8526 dello 08 aprile 2016, ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla rimozione, ex articolo 38 del DPR n. 380/2001, dell'unico vizio procedimentale riscontrato tramite la pubblicizzazione, nei termini di legge, dell'istanza presentata al Comune di Taggia dalla Società WIND;
- entro i termini previsti dall'avvio del procedimento (15 giorni dal ricevimento) sono pervenute al Comune di Taggia le osservazioni da parte della Società WIND (protocollo in ingresso N. 10062 del 22.04.2016) dalla cui analisi emerge l'assenso, da parte della Società stessa, alla rinnovazione del procedimento amministrativo, alla pubblicizzazione della pratica a norma dell'articolo 87, comma 4, secondo periodo del Decreto legislativo N. 259/2003 ed eventualmente anche delle osservazioni prodotte;
- viceversa, entro i termini previsti dall'avvio del procedimento, nessuna osservazione risulta pervenuta da parte dei cittadini ricorrenti;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle precisazioni di cui sopra e in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza del TAR Liguria N. 198/2016, procedere:

- alla chiusura del procedimento amministrativo volto alla rimozione dell'unico vizio procedimentale riscontrato dal TAR Liguria ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR N. 380/2001;
- all'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 87, comma 4, secondo periodo del Decreto legislativo N. 259/2003 ovvero "*alla pubblicizzazione dell'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto*";
- all'approvazione dell'allegato avviso il quale verrà pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune e sul territorio comunale tramite appositi manifesti;

PRECISATO CHE:

- La presente determinazione non comporta oneri sul bilancio comunale e che, pertanto, non viene acquisito il visto di regolarità contabile;
- con la sottoscrizione della presente determinazione viene al contempo espresso il parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000;
- non verrà dato corso all'espletamento degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge N. 136/2010);

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo N. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

DI DICHIARARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI DICHIARARE concluso il procedimento avviato ex art. 38 del DPR N. 380/2001 con nota prot. N. 8526 dell'8 aprile 2016;

DI APPROVARE l'allegato avviso di pubblicazione predisposto a norma dell'articolo 87, comma 4, secondo periodo del Decreto legislativo N. 259/2003 il quale verrà pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di Taggia ed affisso sul territorio comunale tramite appositi manifesti informativi;

DI DEMANDARE ad un successivo provvedimento, da adottarsi a cura del Responsabile SUAP decorsi i termini (30 giorni) per la presentazione di memorie e osservazioni, la definizione del procedimento amministrativo;

DI PRECISARE CHE:

- La presente determinazione non comporta oneri sul bilancio comunale e che pertanto non viene acquisito il visto di regolarità contabile;
- con la sottoscrizione della presente determinazione viene al contempo espresso il parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo N. 267/2000;
- non verrà dato corso all'espletamento degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge N. 136/2010);

DI DISPORRE per la registrazione della presente nel registro generale delle determinazioni.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai Responsabili dell'U.O. Edilizia e dell'U.O. Attività produttive.

Il Segretario comunale/Responsabile SUAP
Dott. Luigi Maurelli

